

COMUNE DI FINO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Il presente regolamento è stato

- **approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 04.07.2002.**

COMUNE DI FINO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque bianche e meteoriche, nonché delle acque nere, provenienti da fabbricati residenziali, da edifici pubblici e da unità operative di tipo industriale, artigianale, commerciali, agricolo e zootecnico, nell'ambito delle disposizioni del D.Lgs. 152/99 e successive integrazioni, e dalla legge regionale 62/85 e successive integrazioni.

Art. 2

Terminologia tecnica

Ai fini del presente regolamento si chiarisce:

1. *Acque di scarico (scarichi)*
Acque di scolo modificate ed in particolare inquinate dopo un uso domestico, artigianale o industriale (acque usate o acque luride) e acque provenienti da precipitazioni (acque di pioggia).
2. *Impianti di fognatura pubblici*
Impianti pubblici per lo smaltimento delle acque di scarico. Essi comprendono:
 - a) canalizzazioni di fognatura;
 - b) camerette d'ispezione correnti e speciali;
 - c) scaricatori delle acque di pioggia, vasche di prima pioggia e vasche di laminazione;
 - d) impianti di sollevamento e condotti in pressione.
3. *Fognatura mista*
Convoglia insieme, nelle medesime canalizzazioni, le acque luride e le acque di pioggia.
4. *Fognatura separata*
Convoglia separatamente in canalizzazioni distinte, dette nere e bianche, le acque luride e le acque di pioggia.
5. *Condotti di allacciamento*
Condotti per allacciamento dei lotti privati, dalla canalizzazione pubblica al pozzetto di controllo (questo escluso).
6. *Impianti di fognatura privati*
Installazioni di fognatura interne ai lotti, che servono all'evacuazione delle acque di scarico, inclusi impianti di chiarificazione domestici, vasche di pioggia, pozzi perdenti, separatori ed impianti di pretrattamento di acque di insediamenti produttivi, fino al pozzetto finale di controllo o di misura.
7. *Pozzetto di misura*
Installazione per la misura della portata delle acque di scarico e per il prelievo di campioni dimensionati in base al R.L.I. art. 3.4.68.
8. *Impianti di chiarificazione domestici*

Piccoli impianti per la chiarificazione delle acque luride di origine domestica (ad es. vasca settica).

9. *Separatori*

Installazioni per la separazione delle acque di scarico di oli, grassi e liquidi leggeri (ad es. benzene, benzolo), che non possono essere introdotti nella pubblica fognatura.

10. *Impianti di pretrattamento*

Impianti per il pretrattamento di acque usate artigianali ed industriali, al fine di renderle compatibili con i limiti di accettabilità prima dell'immissione nella pubblica fognatura.

11. *Vasche di prima pioggia*

Vasche destinate all'accumulo delle acque di prima pioggia così come definite dall'art. 20 della L.R. 27 maggio 1985 n. 62 o derivanti dal lavaggio delle superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e di qualsiasi altra area interna ed esterna.

Le vasche di prima pioggia, completamente impermeabili, vengono dimensionate sulla base di 50 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile in ottemperanza alla citata L.R. 62/85.

12. *Vasche di laminazione*

Le vasche di laminazione, in fondo disperdente, assolvono la funzione di limitare le portate convogliate a valle; devono essere previste in due settori: il primo, destinato alle prime piogge; il secondo, con fondo permeabile ed interessato dall'invaso con frequenza ridotta, solo dopo il completo riempimento del primo settore.

Art.3

Tipologia degli insediamenti

- **Insedimenti o complesso produttivo**

Per insediamento o complesso produttivo si intende uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni e prestazioni di servizi inquinanti.

Tale attività deve compiersi nell'ambito di complessi organici edilizi dotati di attrezzature tecnico-produttive fisse, specificatamente destinate al compimento del ciclo produttivo in via diretta, permanente e primaria.

Edifici destinati, ad esempio, a servizi igienico-sanitari, a mense ed abitazioni per le maestranze che vi lavorano, se compresi nell'ambito dell'insediamento produttivo, costituiscono pertinenze del complesso industriale e ne seguono il regime giuridico anche ai fini del D.Lgs. 152/99 sempre che gli scarichi siano gli stessi del complesso produttivo.

Al contrario, gli edifici destinati ad abitazione compresi nel perimetro del complesso industriale, purchè dotati di propri-scarichi termali, distinti da quelli industriali, non rientrano tra gli insediamenti produttivi, ma tra quelli civili.

- **Insedimenti civile**

Per insediamento civile si intende uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di insediamenti o complessi produttivi che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Cioè vengono qualificati come insediamenti civili tutti quelli adibiti allo svolgimento di attività non comprese tra le precedenti che si riferiscono a prestazioni di servizi non inquinanti.

Vengono come detto sopra, ancora configurati come insediamenti civili quelli in cui si esercita ogni altra attività anche compresa tra gli insediamenti produttivi che abbia in via esclusiva, scarichi terminali assimilabili (in riferimento all'attività svolta ed al carico inquinante) a quelli provenienti da insediamenti abitativi (come ad esempio impianti idro-elettrici, attività commerciali, magazzini di custodia e deposito di merci, ecc.).

- **Aziende agricole**

Vengono considerate come insediamenti civili le aziende agricole che, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, esercitano una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, intendendo per queste ultime le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli nell'ambito del normale esercizio dell'agricoltura.

Sono altresì considerati insediamenti civili le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c. imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d. imprese di cui ai precedenti punti a., b., c., che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dell'attività di coltivazione del fondo.

Articolo 4

Classificazione degli scarichi civili ed assimilati

1. Gli scarichi degli insediamenti civili sono distinti nelle seguenti categorie (v.art. 1 L.R. 62/85; v. nota 1):
Categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;
Categoria B: scarichi provenienti da:
 - B1 insediamenti di cui alla categoria A di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;
 - B2 insediamenti diversi da quelli delle categoria A e B1 assimilabili, ai sensi del secondo comma del presente articolo, a quelli provenienti da insediamenti abitativi;**Categoria C:** scarichi provenienti da:
 - stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, deposito di mezzi di trasporto pubblico;
 - lavanderie a umido e tintorie;
 - studi e laboratori fotografici;
 - deposito di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione;
 - depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;
 - macelli annessi ai negozi di vendita di carne.**Categoria D:**
 - D1 scarichi delle categorie A e B1 qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;
 - D2 scarichi diversi da quelli delle categoria A, B, C e D1.
2. Agli effetti della loro classificazione nella Cat. B2, sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, le acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza ed il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla Tabella riportata di seguito al presente articolo e sia inferiore alle corrispondenti concentrazioni-limite.
3. Ai medesimi effetti sono altresì da considerarsi civili gli scarichi provenienti dalle imprese agricole definite nell'articolo precedente nonché gli scarichi di acque di rifiuto prodotte dai servizi igienico-sanitari, dalle mense, dalle cucine e dalle abitazioni di servizio che provengono da edifici stanziati all'interno di insediamenti produttivi e siano convogliati e recapitati nella fognatura con opere di smaltimento indipendenti.

| |
|--|
| Tabella dei limiti di concentrazione ammessi ai fini della assimilazione di cui al 2° comma del presente articolo |
|--|

| Parametri | Concentrazioni |
|--|---|
| PH | 6,5-8,5 |
| Temperatura °C | 30 |
| Colore | Non percettibile dopo diluizione 1/40 su uno spessore di 10 cm. |
| Odore | Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere |
| Materiali sedimentabili (ml/1) | 10 |
| Materiali in sospensione totali (mg/1) | 200 |
| BOD5 (mg/1) | 250 |
| COD (mg/1) | 500 |
| Cloruri (mg/1 come Cl) | 100 |
| Fosforo totale (mg/1 come P) | 10 |
| Azoto ammoniacale (mg/1 come NH ₄) | 30 |
| Azoto nitroso (mg/1 come N) | 0,6 |
| Azoto totale (mg/1 come N) | 50 |
| Grassi e olii animali e vegetali (mg/1) | 100 |
| Tensioattivi (mg/1) | 10 |

Note alla Tabella

- I. Per i restanti parametri di cui alla Tabella 3 del D.Lgs. 152/99, sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata.
- II. Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono, ai sensi del D.Lgs. 152/99, le acque reflue dei cicli di lavorazione connessi in qualsiasi modo con attività commerciali, industriali o artigianali e che non siano riconducibili alla categoria B2.

Art.5

Obbligo di allacciamento alla rete comunale

Nelle zone servite dalla rete comunale di fognatura è fatto obbligo ai privati e agli enti pubblici di immettere le acque nere, quelle di prima pioggia (quando richiesto ai sensi del presente regolamento e della vigente normativa) e le acque di pioggia (quando non risulti possibile lo smaltimento in loco) nella rete di fognatura comunale.

E' fatto divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda sul suolo o in canali pubblici e privati.

In relazione all'aggiornamento delle zone servite dalla fognatura, effettuato ad ogni ampliamento della stessa, il Sindaco con propria ordinanza stabilisce i tempi per l'esecuzione degli allacci degli scarichi esistenti.

Il Responsabile del Servizio tecnico ne darà comunicazione scritta notificata con raccomandata r.r. ai proprietari degli stabili che dovranno essere allacciati.

Art.6

Scarichi ammessi nella rete di fognatura

Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione di tutti i liquami di scarico di origine domestica e quelli analoghi delle unità produttive, purchè i loro indici di inquinamento siano contenuti nei limiti di legge (D.Lgs. 152/99 e successive modifiche) o nei limiti più restrittivi eventualmente fissati dall'Ente gestore del servizio idrico.

E' assolutamente vietato immettere nelle condotte di fognatura liquidi infiammabili o formanti miscele gassose esplosive, sostanze antisettiche in quantità rilevanti.

Qualora i limiti di inquinamento fossero superati, è fatto obbligo ai titolari delle unità produttive di predisporre in proprio un impianto per il pretrattamento dei liquami di scarico fino a condurli nei limiti sopra citati.

Gli eventuali danni derivanti dalle opere di fognatura ed all'impianto di depurazione delle acque per l'immissione di scarichi privati diversi da quelli dichiarati o comunque non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento, vanno addebitati ai responsabili.

Lo scarico in fognatura delle acque bianche provenienti da nuove edificazioni o dall'ampliamento di edificazioni esistenti è regolato dalle seguenti norme desunte dai criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde adottati dalla Regione Lombardia:

- Aree di ampliamento e di espansione residenziale

Nelle aree di ampliamento e di espansione residenziale, in cui non è configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, deve essere previsto, ovunque possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o, in subordine della rete idrografica, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate ad eccezione delle prime piogge e per superfici impermeabili maggiori di 500 mq. (vedi art. 3.4.66 Regolamento Locale di Igiene). Ove non si verificano tali condizioni si deve prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche tramite fognatura; nel caso in cui questa debba afferire alle pubbliche fognature di valle si dovrà limitare il contributo massimo di portata meteorica, eventualmente mediante l'adozione di vasche volano, ad un massimo di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile pari al prodotto dell'effettiva area scolante per il coefficiente d'assorbimento medio ponderale.

In ogni caso occorrerà verificare la compatibilità di tale scarico con la capacità idraulica delle fognature di valle, facendo salva, in caso di insufficienza, la priorità delle portate nere e prevedendo, in caso di pericoli di rigurgito della pubblica fognatura, i manufatti di sconnessione idraulica opportuni (impianti di sollevamento, vasche volano, ecc).

- Aree di ampliamento e di espansione industriale

Nelle aree di ampliamento e di espansione industriale, nelle quali potrebbero essere realizzati gli insediamenti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 21 marzo 1990, n. IV/1946, devono essere previsti i seguenti interventi:

- separazione, da parte dei privati, delle acque di prima pioggia (come definito dall'art. 20 della L.R. 27 maggio 1985, n. 62) provenienti dalle superfici degli insediamenti sovraccitati suscettibile di essere contaminate ed immissione delle stesse nella rete di fognatura pubblica con portata pari a 1 l/s ha;
- smaltimento diretto, ovunque possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica, delle acque eccedenti le prime piogge di cui al punto precedente.

Nota bene

Ove non si verificano tali condizioni si deve prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche tramite fognatura; nel caso lo smaltimento debba confluire nelle pubbliche fognature di valle il contributo massimo di portata meteorica, eventualmente mediante l'adozione di vasche volano, dovrà essere limitato ad un massimo di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, pari al prodotto dell'effettiva area scolante per il coefficiente d'assorbimento medio ponderale.

In ogni caso occorrerà verificare la compatibilità di tale scarico con la capacità idraulica delle fognature di valle, facendo salva, in caso di insufficienza, la priorità delle portate nere e prevedendo, in caso di pericoli di rigurgito della pubblica fognatura, i manufatti di sconnessione idraulica opportuni (impianti di sollevamento, vasche volano, ecc.).

Per le acque bianche provenienti da aree già edificate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione potrà prescrivere interventi volti alla limitazione delle portate meteoriche scaricate e alla protezione degli edifici dagli effetti di rigurgito della pubblica fognatura.

In tutti i casi, nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, non è ammessa la disposizione del suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque bianche provenienti da piazzali o strade.

Le vasche volano, necessarie per il contenimento dei volumi idrici in eccesso di cui ai commi precedenti, dovranno essere dimensionate per tempi di ritorno di almeno 10 anni ed avere un volume invasabile, in ogni caso non inferiore a 150 mc per ogni ettaro di superficie impermeabile servita. La vasca dovrà essere inoltre munita di uno scarico di fondo collegato al condotto fognario allacciato alla pubblica fognatura, o altro idoneo corpo idrico dimensionato per una portata non superiore al limite indicato (20 l/s x ha) in condizioni di massimo carico idraulico interno. Le vasche dovranno essere a perfetta tenuta idraulica ed accessibili per l'operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria e dotate di opportuni presidi che ne consentano la razionale gestione e per provvedere ai controlli da parte degli incaricati dell'Amministrazione comunale.

Per le acque bianche è ammesso il recapito del suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purchè il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle vigenti normative nazionali e regionali ed a condizione che dette acque provengano esclusivamente da tetti e coperture non interessate da veicoli, mezzi d'opera, lavorazioni o scarichi di qualsiasi origine civile, commerciali o produttiva.

Nei casi in cui agli ultimi due commi, quando si tratta di edifici destinati ad uso produttivo o misto, si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, al fine di consentire la dispersione sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

Art.7

Scarico delle acque meteoriche

Al fine di favorire il contenimento delle portate meteoriche da smaltire nella rete fognaria comunale e nell'idrografica di recapito tutti i nuovi insediamenti dovranno prevedere reti fognarie interne separate.

Per gli insediamenti residenziali deve essere previsto, rispettando quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.) per le superfici superiori a 500 mq., lo smaltimento totale o parziale sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; solo in caso di difficoltà a reperire spazi e ubicare manufatti idonei al disperdimento totale di tali acque, sarà possibile inviare parte di queste alla fognatura con una portata che comunque non potrà superare il limite di 20 l/s per ettaro impermeabile di superficie scolante.

Per gli insediamenti non residenziali ovvero in caso di prescrizioni A.S.L. lo smaltimento delle acque meteoriche deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- per superfici scolanti inferiori a 1000 mq. impermeabili, separazione delle acque di 1° pioggia con pozzetti statici e invio di queste in fognatura e di quelle eccedenti al disperdimento;

- per superfici scolanti superiori a 1000 mq. impermeabili, separazione e accumulo in apposite vasche impermeabilizzate del volume di prima pioggia valutato in 50 mc per ettaro di superficie impermeabile con svuotamento in fognatura previsto tramite pompaggio in ragione di 1 l/s per ettaro scoltante impermeabile, da attuarsi entro 48 ore dall'inizio dell'evento.

Art.8 **Immissioni vietate**

E' vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possono danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione.

In particolare è vietato immettere:

- a) liquidi infiammabili, esplosivi o velenosi o che possano provocare emissione gassose di analoghe caratteristiche;
- b) sostanze e/o liquidi che possano provocare depositi e ostruzione nei manufatti;
- c) sostanze solide, anche triturate, come immondizia, stracci, letame, rifiuti di cucina, macerie, sabbia, ceneri, fanghi di impianti di pretrattamento, scorie di lavorazioni.

Art.9 **Misure di salvaguardia**

La quantità e qualità degli scarichi immessi nella fognatura comunale devono in ogni caso essere tali da:

- a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura, dei collettori consorziali e dell'impianto terminale di depurazione;
- b) salvaguardare i manufatti della fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché rispettare i relativi dimensionamenti idraulici;
- c) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto terminale di depurazione.

Art.10 **Sversamenti accidentali**

Qualora si verificano eventi accidentali che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo al responsabile dell'evento di darne immediata comunicazione al Sindaco e di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa, nonché, all'impianto terminale di depurazione.

Restano in ogni caso salve sia l'azione per la responsabilità penale sia l'azione per risarcimento che il Comune riterrà di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulle fognature e sull'impianto di depurazione nel senso previsto dall'art. 18 della legge 349/86.

Art.11 **Fosse settiche**

Per gli insediamenti residenziali e/o assimilabili i cui scarichi confluiscono in tratti di rete comunale di fognatura non ancora allacciata al depuratore, oppure per gli scarichi di qualunque provenienza che confluiscono in tratti di rete comunale caratterizzati da esiguità di portate, pendenze o diametri inadeguati, sifoni inversi, stazioni di sollevamento di piccola entità, è prescritto il mantenimento o la realizzazione di fosse settiche all'interno delle proprietà prima dell'immissione in fognatura comunale.

La rete interna di fognatura dovrà comunque essere costituita da tubazioni separate per le acque usate e per le acque piovane.

Con il superamento delle situazioni che hanno determinato la prescrizione delle fosse settiche, queste dovranno essere disattivate a cura e spese dei proprietari, previa ingiunzione comunale entro il termine di 90 giorni dalla stessa.

Art.12 **Pozzi neri provvisori**

Qualora nelle zone abitate non esista la possibilità di allacciamento alla rete comunale di fognatura, il Comune, in forma temporanea ed eccezionale, può permettere ai proprietari di piccoli insediamenti residenziali di costruire dei pozzi a perfetta tenuta per la raccolta dei loro liquami di scarico.

Tale concessione deve essere autorizzata sulla scorta di preventivo specifico parere del Settore Tecnico Comunale e dell'ASL competente.

L'autorizzazione d'uso di tali pozzi sarà revocata non appena il Comune avrà realizzato la rete di fognatura per l'allacciamento di questi insediamenti.

Per i piccoli insediamenti residenziali e per le case coloniche isolate o di vecchia edificazione e per le costruzioni adibite all'allevamento del bestiame per le quali non sia possibile per ora l'allacciamento con la rete comunale, è consentito l'uso di pozzi neri a perfetta tenuta per la raccolta delle acque luride.

Tali pozzi vanno costruiti fuori dal perimetro del fabbricato e lontano da pozzi freatici, da cisterne d'acqua e da condutture di acqua potabile. Devono essere a tenuta stagna e possedere capacità minima sufficiente a soddisfare il servizio.

Nel caso infine non sia possibile allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, il Comune potrà autorizzare un allacciamento limitato ad una parte dello stabile stesso, consentendo per il resto l'uso provvisorio di pozzi neri, fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per questo.

Art.13

Salvaguardia delle opere pubbliche dallo scolo delle acque meteoriche

Le acque meteoriche eccedenti le prime piogge provenienti dai tetti e dagli scarichi o scoli di proprietà private non possono essere scaricate liberamente su strade o su manufatti pubblici di qualsiasi natura, ma possibilmente, devono essere fatte assorbire in loco dal terreno, oppure vanno incanalate e convogliate nella rete di fognatura rispettando le prescrizioni relative alle limitazioni di portata previste nel presente regolamento.

In particolare in corrispondenza degli accessi pedonali o carrai delle proprietà private, dovranno essere impediti scorrimenti superficiali di acque meteoriche verso le pubbliche vie; allo scopo devono essere previste opportune opere di intercettazione (griglie, camerette, etc.) collegate alla rete interna di fognatura.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

Art.14

Permesso di allacciamento alla fognatura comunale

I proprietari degli stabili e insediamenti che intendono allacciare le relative opere fognarie interne alla rete comunale, devono presentare domanda diretta all'Amministrazione Comunale sull'apposito modulo fornito dall'ufficio tecnico, dopo aver provveduto al versamento della somma fissata a titolo di deposito cauzionale, da prestarsi anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, nell'eventualità che l'allaccio richiesto necessiti di scavo e occupazione di sede stradale.

Non potranno allacciarsi altre parti degli insediamenti, e tanto meno altri stabili, attraverso l'allaccio autorizzato, ancorché della stessa proprietà; in ogni caso ampliamenti o modifiche delle reti interne sottese all'allaccio, dovranno essere assoggettati a preventiva autorizzazione comunale. Per tutti gli insediamenti occorre il parere preliminare dell'ASL.

Art.15

Autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico per gli insediamenti civili è costituita dalla Concessione del permesso di allaccio.

Per tutti gli altri insediamenti, l'autorizzazione allo scarico sarà concessa dal Responsabile del procedimento secondo le procedure di legge e in conformità alle norme stabilite dal presente regolamento. Per tutti gli insediamenti occorre il parere preliminare dell'ASL.

Art.16

Esecuzione delle opere di allaccio

Le opere di allaccio alla fognatura comunale sul suolo pubblico, devono essere eseguite secondo gli schemi e le specifiche tecniche stabilite dagli Uffici Comunali. L'impresa scelta o il richiedente stesso devono provvedere a segnalare con adeguata segnaletica l'esecuzione dei lavori accollandosi comunque eventuali responsabilità per danni a persone e cose (si consiglia copertura assicurativa).

Sono a carico del richiedente tutte le spese per l'esecuzione dell'allaccio, compresi l'eventuale rottura e il ripristino della sede stradale nonché eventuali rifacimenti od opere di protezione relative ad altri servizi o strutture esistenti nel sottosuolo.

I lavori di allacciamento dovranno essere conformi alle modalità esecutive autorizzate; il privato interessato e il Direttore dei Lavori sono responsabili della vigilanza e della regolare esecuzione dei lavori stessi.

L'esecuzione delle opere di allaccio potrà anche essere curata direttamente dal Comune.

L'importo delle relative spese sarà stabilito in via preventiva e sulla base di un tariffario regolarmente aggiornato dall'Amministrazione Comunale: l'importo sarà versato all'atto di presentazione della domanda di allacciamento.

Nel caso di esecuzione delle opere di allaccio tramite imprese scelte dall'utente, dovrà comunque essere versato, all'atto di presentazione della domanda di allacciamento, un deposito cauzionale fissato dall'Amministrazione Comunale.

Il deposito sarà restituito a lavori ultimati sulla base di un collaudo positivo effettuato dagli Uffici Comunali.

Art.17

Esecuzione delle opere di allacciamento in contrasto con le prescrizioni

Se i lavori di allacciamento non risultano conformi al presente regolamento ed alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere apportate le necessarie modifiche entro la scadenza fissata dal Dirigente.

Art.18

Esecuzione d'ufficio degli allacci

Nel caso che i privati non ottemperino alle ordinanze di allaccio oppure che si verifichino inadempienze nell'esecuzione delle opere rispetto alle norme tecniche previste dal presente regolamento, **con esclusione dei soggetti di cui all'art. 12, comma 4**, il Dirigente, dopo aver diffidato per iscritto l'interessato, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere.

L'interessato è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione.

In caso di mancato pagamento si provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dei Comuni.

Art.19

Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

Per le immissioni nella fognatura urbana si dovranno utilizzare gli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione di allaccio non dovrà eccedere i diametri degli imbocchi medesimi.

Qualora non risultassero disponibili imbocchi predisposti, si dovrà precedere alla formazione di un foro nella condotta fognaria tramite carotatrice. L'innesto della tubazione dovrà avvenire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi sporgenza all'interno del condotto comunale ed inoltre dovrà essere calcolata un'idonea guarnizione di tenuta.

In caso di tubazioni di particolari materiali (PRFV, PE o spiralato, etc.) che non rendano consigliabile la realizzazione di innesti mediante foro, gli innesti dovranno essere realizzati in corrispondenza di pozzetti o altri punti appositamente predisposti, anche se non corrispondenti alla posizione di uscita della fognatura privata dalla proprietà.

Le tubazioni di allaccio in sede stradale seguiranno normalmente il corso più breve tra il condotto di discesa e il punto di attacco al collettore comunale.

Il tracciato di suddette tubazioni nonché il punto e le modalità di allaccio dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale, che fornirà le ulteriori prescrizioni tecniche relative ai materiali e alle modalità esecutive.

Il profilo delle tubazioni di allaccio sarà posizionato in modo da garantire in normali condizioni di esercizio, lo scarico a gravità nella rete comunale di tutti gli scarichi ubicati a livello superiore del piano stradale.

Su motivata richiesta del titolare dello scarico e in situazione di adeguata profondità del collettore fognario ricevente, possono essere consentiti allacciamenti più profondi che raccolgano anche scarichi inferiori al piano stradale, purchè il titolare dello scarico prenda tutte le misure atte ad evitare rigurgiti nella propria rete interna e allagamenti, dei quali risulterà comunque responsabile unico.

Art.20

Proprietà dei condotti di allacciamento e relativa manutenzione

Le tubazioni di allaccio in sede stradale restano di esclusiva proprietà del Comune; al privato che le utilizza spetta il controllo della funzionalità idraulica e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.21

Riparazioni dei condotti di allacciamento

Le riparazioni alle tubazioni esistenti in sede stradale saranno direttamente eseguite dall'utente a proprie cure e spese, previa autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.

Art.22

Rifacimento delle opere di allacciamento

In caso di ristrutturazione dei condotti della rete di fognatura urbana, il Comune provvederà all'esecuzione delle opere, in sede stradale, di rifacimento, riordino e ricostruzione degli allacciamenti privati.

Tali opere saranno a totale carico del Comune qualora gli allacciamenti preesistenti fossero conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Diversamente gli oneri relativi saranno a carico degli utenti come nel caso di nuovi allacciamenti.

A richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre dei nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, oltre a rendere applicabili le penalità stabilite negli artt. 46/47/48/49 del presente Regolamento, daranno facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari, che dovranno rimborsargliele tutte le spese che avrà sostenuto per la mancanza di dette indicazioni.

Art.23 ***Modifiche agli allacciamenti***

Eventuali modificazioni agli allacciamenti richiesti dal proprietario dello stabile e autorizzati dal Comune saranno eseguite a spese del proprietario stesso.

Art.24 ***Utilizzo di allacciamento esistente in proprietà privata***

Qualora, a giudizio dell'Ufficio Tecnico, risulti impossibile o estremamente disagiata per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla fognatura comunale, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare i condotti più vicini, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento, di contribuire alla loro manutenzione, nonché di realizzare pozzetti d'ispezione nel senso che verrà prescritto dallo stesso Ufficio.

Art.25 ***Divieto di estensione degli allacciamenti***

I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati con la fognatura comunale non possono consentire ad altri di immettere negli impianti stessi i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

Art.26 ***Messa fuori uso di vecchi allacciamenti***

Qualora, a causa della demolizione di edifici, vengano messi fuori uso allacciamenti esistenti, il proprietario ha l'obbligo di comunicarlo al Responsabile del Servizio Tecnico e di sigillare il condotto di allacciamento alla fognatura comunale secondo tempi e modalità stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.27 ***Allacciamenti provvisori di cantiere***

Al fine di evitare l'inquinamento del suolo sul quale si vuole erigere un fabbricato, il Comune permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura urbana, ove esista, per scarico provvisorio di servizi igienici per gli operai addetti alla costruzione.

Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato.

Il proprietario dovrà allacciare il servizio igienico di cantiere entro 30 giorni dalla installazione dello stesso.

Per la scelta dei punti di allacciamento il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile all'Ufficio Tecnico Comunale le necessarie indicazioni. In carenza di tale indicazione l'ufficio provvederà a fornire le necessarie indicazioni **addebitando alla parte interessata la conseguenti spese.**

Art.28

Allacciamenti doccioni di facciata

I doccioni di facciata degli edifici verso la pubblica via devono, essere allacciati direttamente alla fognatura stradale.

Il sifone è però prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di cm. 12, ed in numero non inferiore ad 1 per ogni 80 metri quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale.

E' vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua di pioggia proveniente dal tetto.

Fermo restando quanto è in proposito disposto dal Regolamento Edilizio vigente, i condotti non devono sporgere sulla proprietà comunale.

In caso di costruzione su confine della proprietà del Comune, i condotti dovranno essere incassati nel muro dell'edificio, per un'altezza minima di m 4 dal piano di marciapiede.

Nelle case preesistenti alla costruzione della fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario, contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura stradale.

Art.29

Disciplina degli allacciamenti da edifici con più insediamenti produttivi

Qualora l'edificio in costruzione sia destinato all'insediamento di più unità produttive, il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'ingresso, i dati relativi alle ditte che s'insediano nell'edificio medesimo.

I titolari delle unità produttive interessate debbono dal canto loro chiedere – nelle forme stabilite dal presente regolamento – l'autorizzazione allo scarico.

I titolari degli scarichi classificati nelle categorie B2, C e D degli scarichi di insediamenti produttivi allocati in un unico edificio o nella stessa area sono obbligati a:

- a) misurare il prelievo dell'acqua, realizzando separati e distinti allacciamenti alla rete dell'acqua potabile con regolare contatore;
- b) consentire il controllo degli scarichi, anche realizzando separati e distinti condotti di convogliamento nella fognatura comunale.

Per i fabbricati esistenti il **Dirigente** darà, caso per caso, le prescrizioni più indicate per normalizzare gli scarichi degli insediamenti produttivi in essi operanti.

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99 l'autorizzazione allo scarico può essere rilasciata al capo Consorzio costituito per l'effettuazione dello scarico delle acque provenienti da diversi insediamenti produttivi.

Art.30

Strade private – vicinali

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali.

I proprietari degli immobili fronteggianti le strade stesse dovranno provvedere alla costruzione della fognatura a loro cura e spese, seguendo le prescrizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa autorizzazione.

Ove i proprietari non provvedessero nei termini che saranno prescritti, sarà facoltà del Comune provvedere direttamente all'esecuzione dell'opera.

Tutte le spese relative saranno poste a carico dei proprietari degli stabili.

La ripartizione di dette spese sarà fatta per metà in proporzione alle aree delle proprietà servite e per metà in proporzione ai volumi edilizi consentiti.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI
INSEDIAMENTI

Art.31
Prescrizioni edilizie

Tutte le opere per le fognature interne ed esterne degli stabili sono soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio e di Igiene.

Art.32
Documentazione richiesta per la domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento alla rete pubblica di fognatura dovrà essere conforme alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, e qualora il Responsabile del Servizio, per motivi di ordine tecnico lo ritenesse opportuno, dovrà essere corredata da uno o più dei seguenti documenti:

- a) la relazione tecnica con la descrizione dell'impianto e le finalità da conseguire;
- b) planimetria in scala 1:100 indicante tutti i manufatti previsti per la fognatura e la tombinatura all'interno della proprietà privata, nonché le opere necessarie da realizzare su suolo pubblico o di altri proprietari per completare il collegamento con la rete comunale;
- c) il numero degli appartamenti o delle persone servite dall'impianto privato di fognatura;
- d) l'entità della superficie parzialmente o totalmente impermeabilizzata e quindi interessata all'impianto di tombinatura;
- e) i livelli ed il dimensionamento delle opere nonché le sezioni in scala 1:10 delle opere più importanti, in modo da consentire ogni valutazione sulla validità tecnica dell'impianto;
- f) la concessione di servitù ed il consenso dei proprietari interessati nei casi in cui la condotta prevista debba passare su altre proprietà. Nei confronti di questi proprietari, il Comune non assume nessuna responsabilità ed onere derivante dal servizio prestato;

Per gli scarichi di acque reflue industriali, la domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

- g) dichiarazione che l'interessato si impegna a rispettare le norme prescritte nel presente Regolamento e gli eventuali successivi aggiornamenti;
- h) documentazione tecnica che specifichi:
 - caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
 - quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare;
 - punto previsto per il prelievo al fine del controllo;
 - sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
 - eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;
 - mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nel sistema di scarico;
 - sistemi di depurazione utilizzato per conseguire il rispetto dei valori limite di ammissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'all. 5 del D.Lgs. 152/99, la domanda deve indicare anche:

- i) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico;
- j) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Art.33
Prescrizioni tecniche generali

Gli impianti privati di fognatura negli insediamenti devono essere realizzati in modo tale da consentire la raccolta ed il convogliamento separato delle acque usate e delle acque meteoriche.

E' ammesso un solo punto di scarico per ciascuna delle reti interne agli insediamenti, salvo specifiche deroghe concesse in relazione all'esistenza di particolari situazioni.

Ogni rete deve essere dotata di cameretta di controllo per l'ispezione ed il campionamento, che dovrà essere ubicata immediatamente a monte del condotto di allacciamento e possedere le caratteristiche fissate dal presente Regolamento.

Se non esiste una pendenza naturale fino alla fognatura comunale, può essere consentita l'installazione di impianti di sollevamento, da realizzarsi con tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi altra natura per il regolare funzionamento della fognatura stessa.

Ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati da rigurgiti e/o da allagamenti ricade esclusivamente sul titolare dello scarico.

Art.34

Impianti privati di fognatura esterni agli edifici

I tubi per il convogliamento degli scarichi all'esterno degli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica.

Sono ammessi il grès, il PVC pesante ed altri materiali speciali aventi idonee caratteristiche fisico-chimiche; in particolare, devono essere resistenti alla pressione esterna del terreno e di eventuali sovraccarichi.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, congiunti a perfetta tenuta idraulica e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite alle pressioni derivanti dal funzionamento della fognatura.

I tratti orizzontali nei tubi di scarico devono avere pendenza minime del 2 per cento per le acque nere e dell'1 per cento per le acque bianche.

I tubi devono essere collocati in opera lontani dalle tubazioni dell'acqua potabile e in modo tale da garantire la continuità della tenuta dei giunti.

Art.35

Impianti privati di fognatura negli edifici

I tubi per il convogliamento delle acque usate dall'interno degli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotata di buona resistenza meccanica, quali ad es. il grès e il PVC pesante.

Gli apparecchi igienico-sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati, in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura.

I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche devono servire esclusivamente per questo scopo ed essere realizzati in PVC pesante od in altri materiali che abbiano idonee caratteristiche.

Tutto l'impianto deve essere adeguatamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta e in modo che non si creino ingorghi di qualsiasi natura.

Art.36

Norme particolari per le acque meteoriche e di prima pioggia

Le acque meteoriche devono essere raccolte da una rete separata da quella per gli scarichi e disperse sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, salvo quanto ciò sia impedito da situazioni particolari.

Per gli insediamenti di tipologia residenziale la dispersione delle acque meteoriche potrà avvenire direttamente nel suolo purchè il rapporto fra la superficie coperta e quella disperdente non sia inferiore a uno, e comunque purchè non si determini scorrimento superficiale delle acque verso terreni confinanti.

La dispersione dovrà di norma essere effettuata tramite pozzi perdenti opportunamente dimensionati e ubicati ad adeguata distanza dai muri degli edifici vicini.

Nelle reti a servizio di superfici impermeabilizzate dai parcheggi condominiali o delle aree di accesso ai box, dovrà essere previsto un pozzetto disoleatore, opportunamente dimensionato; da installare a monte dell'allacciamento con il condotto comunale. A monte dello stesso pozzetto non potranno essere immesse acque meteoriche provenienti da tetti e da altre aree non stradali.

Per gli insediamenti di tipologia produttiva si dovrà comunque procedere alla separazione delle acque di prima pioggia, definite ai sensi della Legge Regionale 62/85, da inviare alla fognatura comunale.

Per superfici drenanti fino a 1000 mq la separazione potrà essere effettuata con pozzetti statici, direttamente connessi alla fognatura e ai pozzi perdenti.

Per superfici drenanti superiori a 1000 mq si dovranno prevedere vasche di accumulo per acque di prima pioggia, dimensionate in ragione di 50 mc/ha impermeabile, da svuotarsi con pompaggio ad evento meteorico concluso in ragione di 1 l/s per ettaro impermeabile.

Art.37

Scarichi sotterranei

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta però del proprietario dello stabile, il Comune potrà autorizzare l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti. In linea generale detti scarichi dovranno essere dotati di impianto di sollevamento e sconnessione idraulica della fognatura pubblica.

Sarà posta a carico del proprietario richiedenti ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti ed altro, per effetto di questi scarichi.

Art.38

Norme particolari per reti di insediamenti produttivi

L'immissione nelle fognature stradali, nei canali pubblici o privati, nelle rogge, nei fontanili, nei colatori stradali, nelle tombinature, ecc. di scarichi provenienti da attività industriali, artigianali ed equiparate (autorimesse pubbliche, ecc.) è soggetta alle prescrizioni di cui al presente articolo.

L' esercente l'attività deve presentare apposita domanda, sottoscritta anche dal proprietario dello stabile, corredata dalle relative **planimetrie**, nella quale vanno precisate le caratteristiche dei processi industriali, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto provenienti da processi tecnologici, le modalità dell'eventuale processo di depurazione e le caratteristiche delle acque da scaricare in fognatura o negli altri recapiti, secondo i valori di accettabilità stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Le acque di cui sopra devono essere immesse in fognatura o negli altri recapiti mediante canalizzazioni distinte da quelle utilizzate per lo scarico delle acque pluviali, domestiche e cloacali dello stabile. Devono transitare in una cameretta a perfetta tenuta idraulica e facilmente ispezionabile, per facilitare le operazioni di prelievo di campionature da parte del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'autorizzazione a scaricare le acque reflue di cui si tratta, se del caso opportunamente depurate, unitamente a quelle civili e meteoriche, direttamente in fognatura, utilizzando un'unica immissione. In tal caso, prima del collegamento della rete orizzontale di fognatura della proprietà, deve essere realizzata una cameretta nella quale confluiscono unicamente tutte le acque provenienti da processi tecnologici.

Detta cameretta deve avere dimensioni tali da permettere un agevole prelievo ed avere le caratteristiche previste dall'art. 3.4.68 del R.L.I.

L' esercente delle attività di cui sopra è responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che, per la natura degli scarichi effettuati, potessero derivare agli stessi.

L' esercente l'attività deve costituire presso il Comune un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta osservanza delle prescrizioni e degli obblighi portati dal presente articolo, nella misura di volta in volta prescritta dal Comune, in rapporto agli elementi tutti risultanti dalla domanda e dalle relative planimetrie.

In caso di constatata inosservanza delle suesposte prescrizioni, salvi in ogni caso i provvedimenti e le sanzioni previsti dalle norme legislative e regolamentari, il Sindaco, in relazione alla particolare gravità della situazione derivante o dalla persistente inottemperanza, ordinerà la soppressione immediata dello scarico. In caso di inadempienza, potrà procedere d'ufficio alla chiusura delle immissioni industriali in fognatura, senza nessuna responsabilità per le conseguenze, ponendo a carico dell' esercente l'attività le spese relative oltre all'integrale risarcimento dei danni arrecati.

Art.39

Cameretta di controllo

L'impianto privato di fognatura, salvo diversamente prescritto in relazione alla natura degli scarichi, deve essere collegato al condotto di allacciamento con l'interposizione di pezzi speciali in apposita cameretta di controllo, come da disegno tipo allegato alla domanda di autorizzazione all'allacciamento stesso, da realizzarsi sul suolo privato a cura e spese della parte interessata.

Il sifone intercettatore deve essere provvisto di tubo di ventilazione, con presa d'aria posta al di sopra di abitazioni o terrazzi accessibili.

Al fine di consentire operazioni d'ispezione o di prelievo dei campioni la cameretta deve essere a tenuta stagna, facilmente accessibile e avere dimensione minima di cm 50x50 per scarico profondo fino a 1 metro e 80x80 per scarico più profondo.

La cameretta deve altresì essere idonea a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di analisi eventualmente prescritte dal Comune e dall'A.S.L.

La cameretta e le apparecchiature contenute devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

Art.40

Controllo dei lavori inerenti impianti privati di fognatura

Successivamente all'ottenimento della prescritta autorizzazione, le parti interessate devono comunicare per iscritto al Comune, con un anticipo di almeno 3 giorni, l'inizio dei lavori di realizzazione, di modifica o di rimozione degli impianti privati di fognatura, indicando il nome dell'impresa incaricata.

Qualora, a motivo di pericolo in caso di ritardo, i lavori debbano essere avviati immediatamente, il loro inizio deve essere denunciato per iscritto entro le 24 ore.

Il controllo dei lavori spetta all'Ufficio Tecnico Comunale.

I condotti possono essere coperti solo con il preventivo assenso dell'Ufficio Tecnico Comunale; in caso contrario, su ordine dell'Ufficio stesso, devono essere scoperti.

Eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati entro il termine fissato. Ad eliminazione avvenuta, la parte interessata avverte l'Ufficio Tecnico Comunale per la successiva verifica di congruità.

La responsabilità della progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto è a carico della parte interessata, dell'impresa incaricata e del progettista-direttore dei lavori.

Art.41

Sopralluogo tecnico agli impianti privati di fognatura

Entro 15 giorni dalla ultimazione delle opere riguardanti gli impianti privati di fognatura la parte interessata deve presentare al Comune la comunicazione di fine lavori.

Successivamente l'Ufficio Tecnico effettuerà sopralluogo per la verifica della congruità delle opere in relazione alle disposizioni del presente regolamento e al progetto approvato, nonché della corretta esecuzione e funzionamento, fermo comunque che il Comune non assumerà alcuna responsabilità in proposito.

Nel caso di insufficiente o imperfetta esecuzione degli impianti privati di fognatura, accertata in sede di sopralluogo, non potrà essere consentita l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dall'Ufficio Tecnico, la regolarità della situazione.

Art.42

Visite d'ufficio

L'Autorità Comunale potrà, a mezzo dei suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo. Tale visita avverrà secondo le norme dell'articolo precedente, e ciò sia per constatarne lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene, sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali furono concesse le autorizzazioni allo scarico.

Art.43

Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con frequenza adeguata.

Le parti specifiche, quali camerette, sifoni, ecc., devono essere frequentemente pulite in modo tale che le sostanze depositate non siano soggette a putrefazione e/o non provochino impedimenti di regolare flusso delle acque di scarico.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI
INSEDIAMENTI

Art.44

Ambito di applicazione dei canoni per il servizio di fognatura e depurazione

I titolari degli scarichi degli insediamenti civili e degli insediamenti produttivi, allacciati alla fognatura comunale e/o ai collettori consortili, sono tenuti a corrispondere agli enti gestori del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico una tariffa nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Art.45

Canone per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti produttivi

In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 38/81, convertito in legge n. 153/81, entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno il Comune adotta apposita delibera ai fini dell'applicazione del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti produttivi.

Per la determinazione delle inerenti tariffe, per gli accertamenti ed i controlli e per la riscossione delle somme dovute, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 25/81.

Le funzioni in materia di applicazione delle tariffe previsti dalla vigente normativa (calcolo delle singole tariffe, predisposizione meccanografica dei tabulati e degli avvisi di pagamento, sia per la liquidazione dei canoni che per gli eventuali successivi accertamenti, assistenza amministrativa e legale in sede di contenzioso, ecc.), possono essere delegate dal Comune al Consorzio, Azienda o Società che gestisce il sistema di collettamento e depurazione.

L'onere del servizio così delegato è a carico del bilancio dell'Ente di cui sopra.

Art.46

Sanzioni amministrative pecuniarie

Ferma la responsabilità per fatti od omissioni perseguibili ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/99, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie da determinarsi con i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 24.11.1981, n. 689:

- a) a carico dei titolari degli scarichi di cat. A: pagamento di una somma da Euro 129,11 a Euro 258,23;
- b) a carico dei titolari degli scarichi di cat. B: pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 774,69;
- c) a carico dei titolari degli scarichi di cat. C: pagamento di una somma da Euro 516,47 a Euro 1.549,37;
- d) a carico dei titolari degli scarichi di cat. D: pagamento di una somma da Euro 516,47 a Euro 1.549,37;
- e) a carico dei titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi: il pagamento di una somma da Euro 774,69 a Euro 2.065,83.

In ogni caso resta salva l'azione che il Comune riterrà di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulla rete fognaria e/o sull'impianto di depurazione, nel senso previsto dall'art. 18 della legge 08.07.1986, n. 349.

Art.47

Penalità per allacciamenti abusivi alle fognature comunali

Ferme le sanzioni previste dall'articolo precedente, chiunque metta in atto un allacciamento abusivo alla fognatura comunale è punito inoltre con l'ammenda da Euro 258,23 a Euro 1.032,91, salvo comunque restando l'obbligo di provvedere all'immediata regolarizzazione della situazione.

Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque costruisca l'allacciamento in modo non conforme alle norme tecniche impartite dal **Dirigente**.

La sanzione viene determinata con i criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/81.

Art.48
Irrogazione delle sanzioni pecuniarie

Per l'irrogazione della sanzioni si applicano le norme della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, così come modificata dalla legge regionale 4 giugno 1984, n. 27, attuativa della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni pecuniarie, al netto delle spese d'accertamento e d'irrogazione, ancorché applicate dall'A.S.L., spettano al Comune.

Art.49
Revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso d'allacciamento

L'autorizzazione allo scarico ed il permesso d'allacciamento vengono revocati dal Sindaco non soltanto nei casi previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 152/99, ma altresì qualora vengano accertate dai Servizi di vigilanza gravi o reiterate infrazioni alle disposizioni del presente regolamento.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle penalità stabilite dal presente regolamento.

Se si tratta di scarico con recapito nella fognatura comunale collegata al collettore consorziale, si applicano, per la revoca, le regole della normativa consorziale.

Art.50
Richiamo al regolamento consorziale ed alla legislazione statale e regionale

Per quanto non sia previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della normativa consorziale recepita formalmente dal Comune.

In difetto, si osservano le norme di legge e le altre disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

Art.51
Entrata in vigore del regolamento

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le disposizioni comunali vigenti.